

Sentenza: 25 novembre 2008 n. 386

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22

Esito: illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

Allo scopo di definire i rapporti economici concernenti il periodo 1987/1999 con le aziende di trasporto pubblico locale e di consentire il ripiano dei disavanzi di esercizio, con l'estinzione del contenzioso in essere, è disposta a favore delle aziende stesse, a decorrere dall'esercizio 2008, la concessione (comma 1) di contributi da erogare in rate costanti decennali.

Gli importi complessivi dei contributi a conguaglio sono calcolati (comma 2) con detrazione degli acconti già riscossi a qualsiasi titolo.

Infine, (comma 3) si rimette al bilancio di previsione 2008 la definizione dei criteri necessari per la determinazione dei contributi, la fissazione del fabbisogno finanziario occorrente e l'individuazione della conseguente copertura finanziaria.

Secondo il ricorrente la legge regionale, in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dispone l'impegno di somme indeterminate demandandone la quantificazione alla legge di bilancio, ossia ad un atto che non può stabilire nuove spese, per di più relative ad esercizi precedenti; inoltre la legge regionale, in quanto collegata alla manovra di assestamento del bilancio di previsione 2007, non avrebbe potuto scaricare tali spese sul bilancio successivo.

La mancata quantificazione degli oneri e della decorrenza temporale degli stessi, nonché la mancata imputazione delle spese a specifiche unità previsionali del bilancio, continua il ricorrente, priva la disciplina regionale dei requisiti minimi richiesti dalle norme di contabilità pubblica e al contempo rende la stessa incoerente rispetto all'art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (in tema di bilancio e di contabilità delle regioni), enunciante un principio

fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

I medesimi parametri costituzionali risulterebbero disattesi anche per la negativa incidenza della norma impugnata sul patto di stabilità interno.

Infine, la disposizione censurata è lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché la mancata quantificazione della spesa contrasta, sempre nell'avviso governativo, con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso, secondo la Corte la questione sollevata è fondata.

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza, la Consulta osserva come le leggi istitutive di nuove spese, incluse le leggi regionali, debbano recare una esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura.

L'unica eccezione è quella delle spese continuative e ricorrenti, potendo le regioni rinviare la quantificazione delle stesse e l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione ed approvazione del bilancio annuale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 76/2000.

Nel caso specifico deve tuttavia escludersi che la spesa partecipi di una tale natura, per il solo fatto che ne sia prevista l'erogazione in rate costanti decennali.

La ripartizione dell'onere finanziario su più annualità non costituisce un impedimento oggettivo alla quantificazione della spesa complessiva a carico della Regione (non costituitasi in giudizio) dovendo piuttosto evidenziarsi come tale quantificazione rechi *in sé il contenuto della decisione politica assunta*.

In altri termini, la fonte statale che nella fattispecie rileva non è il comma 1, bensì il comma 2 dell'art. 3 del già citato d.lgs. 76/2000, ai sensi del quale le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale devono indicare l'ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La norma censurata omette *del tutto la quantificazione complessiva della spesa pluriennale* introdotta in contrasto con una norma statale interposta, espressiva di un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza pubblica.

Da ciò discende l'illegittimità della disposizione impugnata per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.